

Gentili Clienti

Loro sedi

Roma 19 gennaio 2021

Informativa n. 2/2021

Oggetto: Nuovo credito d'imposta sull'acquisto di beni strumentali nuovi

Con la legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178 art. 1 commi 1051 e ss.), viene rivisto e prorogato al **31.12.2022** il credito d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali nuovi, originariamente previsto dall'art. 1 commi 184 – 197 della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Ambito oggettivo e soggettivo dell'agevolazione

Le modifiche in particolare riguardano il credito d'imposta per gli investimenti **in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali sia ordinari che rientranti nel piano Industria 4.0.**

Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese (ditte individuali e società) e gli esercenti arti e professioni (quest'ultimi con esclusione degli investimenti rientranti nel piano Industria 4) che effettuano investimenti in beni strumentali "ordinari" nuovi, ovvero rientranti negli allegati A e B della legge 232/2016, sia materiali che immateriali.

A differenza della precedente agevolazione ex L. 160/2019, vengono ora ricompresi nell'ambito oggettivo della norma anche i beni strumentali "ordinari" **di natura immateriale**. Ciò al fine soprattutto di promuovere l'avanzamento digitale delle imprese attraverso il ricorso a *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al processo di trasformazione Industria 4. In attesa di chiarimenti, si ritiene che possano sicuramente rientrare nel concetto di beni immateriali quelli così definiti ai sensi dell'art. 103 del TUIR (diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, diritti di concessione, eccetera). Per gli altri costi di natura immateriale come ad esempio l'acquisto di software tramite licenze d'uso, civilmente qualificati come costi di godimento dei beni di terzi, si rimane in attesa delle opportune precisazioni.

Sono esclusi dall'agevolazione:

i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR a deducibilità limitata (autovetture, motocicli, autocaravan, eccetera);

i fabbricati e le costruzioni;

i beni per i quali sono previste aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;

i beni di cui all'allegato 3 alla L. 208/2015 (condutture, beni e materiale rotabile, aerei, eccetera);

i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Gli autocarri, se destinati ad essere impiegati come strumentali all'attività dell'impresa, sono considerati beni agevolabili; quindi non esclusi dall'agevolazione.

Per quanto riguarda i beni rientranti nel processo di trasformazione Industria 4, per i quali è previsto un credito d'imposta maggiore, la legge rinvia a due specifici allegati. Trattasi in linea di massima di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4. Parliamo in generale di: macchinari operatori il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; sistemi per l'assicurazione della qualità e sostenibilità; dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4; software, sistemi piattaforme ed applicazioni informatiche intelligenti, capaci di migliorare la velocità, la qualità e l'efficienza dei processi di produzione.

Requisito della strumentalità e novità

Quanto al requisito della strumentalità i beni acquistati devono essere **di uso durevole** ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno dei processi lavorativi e produttivi dell'impresa. Sono pertanto esclusi i beni destinati alla rivendita (beni merce) e i materiali di consumo. I beni devono essere **“nuovi”**. Tale requisito sussiste quando il bene sia stato acquistato dal produttore o anche dal rivenditore o soggetto diverso, senza che esso sia mai stato utilizzato.

Modalità di acquisizione dei beni

Per quanto riguarda la modalità di acquisizione dei beni agevolati, in assenza di specifiche precisazioni, l'agevolazione, come per il super ammortamento, dovrebbe spettare per i beni acquistati a titolo di proprietà, in *leasing*, realizzati in economia ovvero mediante contratto d'appalto.

Periodo temporale dell'investimento

Il nuovo credito d'imposta (L. 178/2020) riguarda gli investimenti effettuati dal **16.11.2020** al **31.12.2022**. L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il **30.6.2023** a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia altresì avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In via generale l'investimento si considera effettuato alla data di consegna dei beni. Ai fini della fruizione del credito rileva inoltre l'entrata in funzione dei beni. Ne deriva pertanto che per fruire del credito d'imposta i beni **devono essere consegnati ed entrati in funzione nella finestra temporale sopra descritta**.

Misura del credito d'imposta

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali e immateriali strumentali nuovi, diversi da quelli rientranti nel piano industria 4 (cosiddetti beni “ordinari”), effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il termine lungo del 30.6.2022, il credito d'imposta è pari **al 10%** del costo (per gli acquisti in leasing si assume il costo sostenuto dal locatore), assunto nel limite di 2 milioni di euro per i beni materiali e di un milione di euro per i beni immateriali. La misura del credito è elevata **al 15%** per gli investimenti in strumenti e dispositivi destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di “lavoro agile”.

Il credito d'imposta si riduce **al 6%** per gli investimenti effettuati dall'1.1.2022 al 31.12.2022 ovvero entro il 30.6.2023 (termine lungo).

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali rientranti nel piano industria 4 (allegato A alla L. 232/2016) effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 ovvero entro il termine lungo del 30.6.2022, la misura del credito d'imposta è del:

- 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Nel periodo che va dall'1.1.2022 al 31.12.2022 ovvero al 30.6.2023 (termine lungo) la misura del credito è pari a:

- 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per i beni immateriali rientranti nel piano industria 4 (allegato B alla L. 232/2016) il credito d'imposta spetta nella misura del 20% del costo dell'investimento per tutto il periodo agevolato. L'investimento massimo agevolabile è pari a un milione di euro.

Come è possibile constatare la misura del credito varia sia in funzione della tipologia di investimento che del periodo temporale in cui l'investimento è eseguito. **In linea generale il credito d'imposta è maggiore se l'investimento è concluso entro il corrente anno 2021.**

Suddivisione del credito in quote annuali e vincoli temporali di utilizzo

In linea generale il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in **tre quote annuali** di pari importo.

Per gli investimenti in beni "ordinari" sia materiali che materiali eseguiti nel periodo che va dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da imprese ovvero esercenti arti e professioni con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro il credito d'imposta è utilizzabile in **un'unica soluzione**.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- dall'anno di entrata in funzione dei beni nel caso di investimenti in beni materiali o immateriali "ordinari";
- dall'anno di avvenuta interconnessione per gli investimenti nei beni Industria 4.

Quindi, a differenza della precedente versione dell'agevolazione, dove era previsto che il credito fosse utilizzabile soltanto dall'anno successivo a quello di avvenuto investimento, **il nuovo credito d'imposta è utilizzabile sin dall'anno dell'investimento.**

Inapplicabilità di taluni limiti alle compensazioni e non tassabilità dell'agevolazione

Ai fini della compensazione del credito d'imposta in esame, non si applica:

il divieto di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per un importo superiore a euro 1.500 (art. 31 del D.L. 78/2010);

il limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta da quadro RU pari a euro 250.000 (art. 1, comma 53 L. 244/2007);

il limite annuale di compensazione in F24 di euro 700.000, elevato a euro 1 milione per l'anno 2020 (art. 34 L. 388/2000).

Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile e del valore della produzione ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap.

Rideterminazione del credito in caso di cessione dei beni agevolati e cessione del credito

Nel caso in cui il bene agevolato sia venduto ovvero destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti al medesimo soggetto, entro il 31 dicembre del **secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione del bene (beni ordinari) o di avvenuta interconnessione (beni Industria 4), il credito d'imposta dovrà essere rideterminato in riduzione e **restituito** per la parte non più spettante, mediante riversamento con F24. Il riversamento dovrà essere effettuato entro il termine del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si è verificata la vendita o la diversa destinazione, senza applicazione di sanzione ed interessi. La legge, a differenza della precedente versione del credito, non prevede che il nuovo credito d'imposta non possa essere ceduto. Sul punto si attendono chiarimenti.

Obblighi documentali

Coloro che si avvalgono del credito d'imposta, a pena di revoca del beneficio, sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione di costi agevolabili.

Le fatture di acquisto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere la seguente dicitura: “**bene agevolato ai sensi dell’art. 1, commi 1054-1058 della L. 30.12.2020 n. 178**”.

Dovrà pertanto essere l'acquirente del bene a comunicare anzitempo al fornitore di apporre la predetta dicitura. Come già precisato con precedente mail (cfr. mail del 13.11.2020) e come peraltro già visto in merito al credito d'imposta ex L. 160/2019, la mancata annotazione sulla fattura di vendita emessa dal fornitore della dicitura agevolativa non comporta la perdita del beneficio **se si procede ad apporla materialmente sulla stampa cartacea del documento prima di un eventuale controllo.**

Per gli investimenti riguardanti beni di cui agli allegati A e B della L. 232/2016 (beni Industria 4) le imprese devono inoltre conservare e produrre in caso di controllo una **perizia tecnica asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un **attestato di conformità** rilasciato da un ente certificatore accreditato da cui risulti:

che i beni possiedono le caratteristiche tecniche tali da essere inclusi negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B;

sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario non superiore a euro 300.000, l'onere documentale di cui sopra può essere assolto attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Infine è prevista per gli investimenti Industria 4 una **comunicazione al Ministero dello sviluppo economico** (MISE) volta al monitoraggio delle agevolazioni. La comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti agevolati ammissibili. Un apposito decreto stabilirà i termini e le modalità di invio della comunicazione predetta.

Coordinamento con il credito d'imposta L. 160/2019

Atteso che il nuovo credito d'imposta abbraccia anche il periodo d'imposta 2020 (l'agevolazione spetta per gli investimenti eseguiti dal 16.11.2020 al 31.12.2022) e che pertanto sussiste un periodo temporale di coesistenza tra i due crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali (precisamente quello che va **dal 16.11.2020 al 31.12.2020**), ne deriva che per gli investimenti effettuati nel predetto intervallo temporale il contribuente è libero di scegliere quale credito d'imposta attivare. In via generale, il nuovo credito d'imposta ex L. 178/2020 si fa preferire al previgente credito ex L. 160/2019. Infatti, con particolare riguardo all'acquisizione di beni strumentali ordinari, il credito d'imposta ex L.160/2019 prevede un'agevolazione del 6% del costo da ripartire in cinque quote annuali costanti. Il credito d'imposta ex L.178/2019 prevede invece un'agevolazione pari al 10% dei costi ammessi usufruibile in una sola quota annuale se i ricavi e compensi risultano inferiori a 5 milioni, ovvero in tre quote annuali costanti in caso di superamento del limite predetto. Tuttavia, il nuovo credito d'imposta non dovrebbe essere usufruibile quando in relazione all'investimento risulti, entro la data del 31.12.2020, soltanto l'ordine accettato ed il versamento di acconti almeno pari al 20% con riserva di perfezionare l'investimento entro la data del 30.6.2021.

Istituzioni dei codici tributo per la compensazione del credito d'imposta (L. 160/2019 e L. 178/2020)

Entrambi i crediti d'imposta sono usufruibili e quindi utilizzabili in compensazione già a partire dal 18 del corrente mese (primo versamento di imposte e ritenute).

Con la risoluzione 3/E del 13.1.2021 emessa da Agenzia entrate sono stati infatti istituiti i **codici tributo** che consentono l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione del versamento di altri tributi tramite F24.

Per l'utilizzo del vecchio credito d'imposta ex L. 160/2019 i codici tributo sono i seguenti:

6932 denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B della L. 232/2016) – art. 1, comma 188, L. 160/2019 (**beni materiali ordinari**);

6933 denominato “Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A della L. 232/2016) – art. 1, comma 189, L. 160/2019 (**beni materiali Industria 4.0**);

6934 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B della L. 232/2016) – art. 1, comma 190, L. 160/2019 (**beni immateriali Industria 4.0**).

Per l’utilizzo del nuovo credito d’imposta ex L.178/2020 i codici tributo sono i seguenti:

6935 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B della L. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020 (**beni materiali e immateriali ordinari**);

6936 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A della L. 232/2016) – art. 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020 (**beni materiali Industria 4.0**);

6937 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B della L. 232/2016) – art. 1, comma 1058, L. 178/2020 (**beni immateriali Industria 4.0**).

L’importo del credito dovrà essere esposto nella sezione “erario” del modello F24 nella colonna “importi a credito compensati (nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito occorre utilizzare la colonna “importi a debito versati”).

Nel campo “anno di riferimento” dovrà invece essere indicato l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Per i beni acquistati ed entrati in funzione o interconnessi nel 2020 il credito d’imposta spettante può essere utilizzato già a partire dal mese di gennaio (prima finestra utile corrispondente alla scadenza del 18.1.2021).

Cordiali saluti.

Bruno Vaudo